

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Stazione Unica Appaltante

COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

Amministrazione Committente

Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Bagnolo in Piano per il periodo 01/01/2021-31/12/2023 con possibilità di proroga per un periodo massimo di mesi sei.

1.	<u>PREMESSE.....</u>	<u>3</u>
2.	<u>DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....</u>	<u>3</u>
2.1	<u>Documenti di gara.....</u>	<u>3</u>
2.2	<u>Chiarimenti.....</u>	<u>4</u>
2.3	<u>Comunicazioni.....</u>	<u>4</u>
3.	<u>OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....</u>	<u>4</u>
4.	<u>DURATA DELL' APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....</u>	<u>5</u>
4.1	<u>Durata.....</u>	<u>5</u>
4.2	<u>Opzioni e rinnovi.....</u>	<u>5</u>
5.	<u>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....</u>	<u>6</u>
6.	<u>REQUISITI GENERALI.....</u>	<u>7</u>
7.	<u>REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....</u>	<u>7</u>
7.1	<u>Requisiti di idoneità.....</u>	<u>7</u>
7.2	<u>Requisiti di capacità tecnica e professionale.....</u>	<u>7</u>
7.3	<u>Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....</u>	<u>8</u>
7.4	<u>Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....</u>	<u>8</u>
8.	<u>AVVALIMENTO.....</u>	<u>9</u>
9.	<u>SUBAPPALTO.....</u>	<u>9</u>
10.	<u>GARANZIA PROVVISORIA.....</u>	<u>9</u>
11.	<u>SOPRALLUOGO.....</u>	<u>11</u>
12.	<u>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC.....</u>	<u>11</u>
13.	<u>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</u>	<u>11</u>
14.	<u>SOCCORSO ISTRUTTORIO.....</u>	<u>13</u>
15.	<u>CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</u>	<u>14</u>
15.1	<u>Domanda di partecipazione.....</u>	<u>14</u>
15.2	<u>Documento di gara unico europeo.....</u>	<u>15</u>
15.3	<u>Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....</u>	<u>16</u>
16.	<u>CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....</u>	<u>19</u>
17.	<u>CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....</u>	<u>20</u>
18.	<u>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....</u>	<u>20</u>
18.1	<u>Criteria di valutazione dell'offerta tecnica.....</u>	<u>20</u>
18.2	<u>Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica.....</u>	<u>24</u>
19.	<u>SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</u>	<u>24</u>
20.	<u>COMMISSIONE GIUDICATRICE.....</u>	<u>25</u>
21.	<u>APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</u>	<u>25</u>
22.	<u>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....</u>	<u>26</u>
23.	<u>AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....</u>	<u>27</u>
24.	<u>CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....</u>	<u>28</u>
25.	<u>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</u>	<u>28</u>
26.	<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</u>	<u>28</u>

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 142 del 14 settembre 2020, rettificata con determinazione n. 159 del 5 ottobre 2020, il comune di Bagnolo in Piano (RE) ha disposto di affidare il servizio di tesoreria comunale.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ed aggiudicazione con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito Codice.

Il luogo di svolgimento dei servizi è ITH53.

CIG: 8469860D92

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Riccò Maria, Responsabile del Settore Finanziario e Servizi Educativi del Comune di Bagnolo in Piano.

Il Responsabile della procedura di gara è il dott. Stefano Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Generali della Provincia di Reggio Emilia.

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione a SATER con le seguenti modalità:

Registrazione degli operatori economici

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e Schema di convenzione;

- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara.

La documentazione di gara è inserita nella piattaforma SATER; altra documentazione utile, è scaricabile collegandosi al seguente sito internet: <http://www.provincia.re.it> – Bandi/Avvisi.

2.2 CHIARIMENTI

La presentazione di chiarimenti deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire la procedura guidata, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Le richieste di chiarimenti su SATER, formulate esclusivamente in lingua italiana, dovranno avvenire entro il 09/11/2020. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 11/11/2020.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo “Chiarimenti” della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC appalti@cert.provincia.re.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi che sarebbero pregiudicate da un frazionamento in lotti, dato l'oggetto dell'appalto.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara €
1	Servizi di tesoreria	66600000-6	P	24.000,00

Non si provvede alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, in quanto il servizio di tesoreria è assimilabile ai servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, e si stima pari a zero l'importo degli oneri di sicurezza; per lo stesso motivo non vengono determinati i costi della manodopera.

Il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, comprendente l'opzione di proroga, è pari ad € 28.000,00 (IVA esente).

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio del Comune committente.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni dal 01/01/2021 al 31/12/2023.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Nelle more di espletamento di una nuova gara il comune di Bagnolo in Piano può esercitare l'opzione di proroga, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, alle stesse condizioni dell'ultimo anno contrattuale.

Il contratto di appalto potrà essere modificato secondo quanto disposto dal Capitolato, senza una nuova procedura di affidamento; ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice l'appaltatore sarà obbligato ad assoggettarsi alle modifiche richieste, qualora l'ammontare delle variazioni in diminuzione o in aumento sia contenuto entro il valore di un quinto dell'importo contrattuale.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire le prestazioni dettagliate nello schema di convenzione, avendo a riferimento lo standard OPI emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per il tramite

dell'infrastruttura della banca dati SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Essere un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385 del 1/9/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000;

b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In caso di società cooperative: Iscrizione all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico e, se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali, ex art. 9 della L. 381/1991, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Aver svolto nei cinque anni antecedenti la pubblicazione dell'Avviso di Gara, il Servizio di Tesoreria per almeno cinque Enti Locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

d) Disporre dall'1/01/2021 o comunque dalla data di consegna del servizio di almeno uno sportello operativo entro il raggio di 20 Km dalla sede dell'Ente;

e) Avere la disponibilità di personale sufficiente in numero (almeno uno per ogni sportello bancario) e qualificazione per la gestione dei servizi in oggetto (con almeno un anno di esperienza nel campo della tesoreria degli Enti Locali);

f) Avere il pieno possesso e libero esercizio dei diritti e che pertanto non sono in corso procedure di amministrazione straordinaria e simili.

La comprova del requisito, è fornita mediante autodichiarazione, resa tramite compilazione della parte IV, Sezione C del DGUE.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei raggruppamenti temporanei orizzontali o nei consorzi ordinari assume il ruolo di mandataria o capofila l'impresa o la consorziata che svolge la quota maggiore di attività esecutive, comprensive comunque dei servizi educativi (identificati quali attività principale, come riportato nella tabella del par. 3).

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità, di cui al paragrafo 7.1, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui al paragrafo 7.2, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di consorzio ordinario, detti requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese designate quali esecutrici dei servizi, a condizione tuttavia che siano posseduti in misura maggioritaria dalla consorziata capofila.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità, di cui al paragrafo 7.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Non è ammesso l'avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il sub appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, emessa a favore della Provincia di Reggio Emilia, in qualità di stazione unica appaltante, pari al 2% del valore a base d'asta e precisamente di importo pari ad € 48000, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

La cauzione non può essere rilasciata dallo stesso concorrente partecipante alla procedura di gara, ma occorre rivolgersi al altro istituto bancario o assicurativo titolato ad emetterla.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Unica Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Monte Paschi di Siena – Agenzia 3790 di Via Sessi, 4 - 42121 Reggio Emilia - codice IBAN IT 37 D 01030 12802 000004881068, indicando nella causale la seguente dicitura: “Cauzione provvisoria per partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il Comune di Bagnolo in Piano – CIG: 8469860D92 ”;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (per la presente procedura la Provincia di Reggio Emilia);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al DM n. 31/2018;

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Provincia di Reggio Emilia;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 270 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, mediante autodichiarazione (vedi punto 14 del Mod. B "Dichiarazioni integrative").

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle

offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Data la natura del servizio non occorre il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non dovuto ai sensi dell'art. 65 del DL 34/2020, convertito nella legge 77/2020.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Alla presente procedura si applica la riduzione dei termini prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c) della legge 120/2020, pertanto **l'offerta deve essere collocata su SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13 novembre 2020.**

Ulteriori Specificazioni:

- é ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente; si precisa altresì che deve essere presente sulla piattaforma una sola offerta per operatore economico;
- ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente;
- la documentazione prescritta nel presente disciplinare non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per partecipare ad altre gare;
- la presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. In ogni caso il concorrente esonera l'Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea;
- la proposta di aggiudicazione non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato dopo la decorrenza del termine dilatorio e l'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, a seguito dell'esito regolare dei controlli di cui agli artt. 80 e 83 del Codice;

- in caso di più offerte congrue con il medesimo ribasso risultanti prime in graduatoria, si procederà al sorteggio nella stessa seduta pubblica;
- la Provincia, su indicazione dell'Amministrazione committente, può decidere di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. In tal caso gli operatori economici partecipanti alla gara non potranno vantare alcun diritto nei confronti della Provincia, né per danno emergente né per lucro cessante;
- l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla data di scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta se, nel frattempo, non sarà intervenuta l'aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Provincia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara;
- l'Amministrazione committente potrà, mediante adeguata motivazione, sospendere e non effettuare l'esperimento della procedura di gara in argomento, come pure annullarla e non addivenire alla stipulazione del contratto con il concorrente divenuto potenzialmente aggiudicatario, senza che quest'ultimo o gli altri partecipanti alla presente procedura possano pretendere compensi o rimborsi di sorta, anche per la sola compilazione delle offerte o per atti ad essa inerenti.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Provincia e messi a disposizione sul SATER, sul sito istituzionale della Provincia www.provincia.re.it e del comune di Bagnolo in Piano: www.comune.bagnolo.re.it, alle rispettive pagine dedicate alla presente procedura.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, in alternativa, corredata di traduzione giurata.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa comprende:

- la domanda di partecipazione, di cui al successivo paragrafo 15.1),
- il DGUE, di cui al successivo paragrafo 15.2), in formato elettronico,
- le dichiarazioni integrative, di cui al successivo paragrafo 15.3.1),
- la documentazione a corredo, di cui al successivo paragrafo 15.3.2);

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il modello "Mod. A" messo a disposizione, in formato editabile, su SATER.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta in modalità digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - 1.a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - 1.b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - 1.c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, messo a disposizione, in formato editabile, su SATER.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte precompilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di idoneità di cui al paragrafo [7.1](#) del presente disciplinare;
- b) per la gara in oggetto non occorre compilare la sezione B, relativa al requisito di capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo [7.3](#) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascuno dei soggetti che presenta il DGUE dovrà anche corredare l’offerta con le dichiarazioni integrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello “Mod. B”, messo a disposizione, in formato editabile, su SATER.

Per il dettaglio delle dichiarazioni si rimanda al suddetto Mod. B.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
3. quietanza di pagamento dell’imposta di Bollo di € 16,00, relativa alla “Domanda di partecipazione – Mod. A”, con specificato il CIG della presente procedura; qualora non venga indicato il CIG,

verrà richiesta l'integrazione tramite il soccorso istruttorio. Si precisa che la suddetta imposta di bollo potrà essere assolta tramite pagamento con modello F23 o F24, che riporti il numero di CIG della presente gara, da allegare in SATER con la relativa quietanza di pagamento oppure, in alternativa, il concorrente potrà apporre la marca da bollo sulla "Domanda di partecipazione", annullarla con il numero di CIG della presente gara ed allegare in SATER la scansione del documento così ottenuto, con relativa sottoscrizione in modalità digitale (*in caso di pagamento tramite F23: il codice ufficio/ente è: TG2 - il codice tributo da utilizzare è: 456T; in caso di pagamento tramite F24: il codice tributo da utilizzare nella sezione Erario è: 2501*);

4. documentazione ulteriore per i soggetti associati:

per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante

l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve essere collocata su SATER, inserendola come allegato all'interno della "Busta tecnica".

L'Offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, una proposta tecnico-organizzativa che illustra gli elementi di cui ai criteri di valutazione indicati nella tabella del successivo paragrafo 18.1.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere contenuta in un massimo di 4 fogli A4 fronte/retro (8 facciate) in times new roman corpo 12 o arial corpo 11, interlinea 1,5 in lingua italiana, secondo lo schema e l'articolazione indicati nella tabella del successivo par. 18.1; deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al par. 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica deve essere compilata direttamente su SATER.

L'offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione**, il ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo a base di gara, indicato al precedente paragrafo 3.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, sommando il punteggio per la parte qualitativa Q(i), al punteggio ottenuto per la parte prezzo P(i).

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione come segue:

A) OFFERTA TECNICA - max 70 punti

1) Servizi aggiuntivi o migliorativi senza oneri a carico dell'Ente – max 15 punti (indicare una breve descrizione dei servizi aggiuntivi o migliorativi eventualmente offerti con particolare riferimento):

A) *alla struttura organizzativa (Max 7 punti)*: il Concorrente dovrà dettagliare le modalità di svolgimento del servizio previste dalla convenzione con particolare riferimento all'ubicazione dello sportello, orari di apertura al pubblico, la struttura aziendale dedicata e personale impiegato nel servizio. La Commissione valuterà il grado di prossimità e flessibilità del servizio;

B) *all'innovazione tecnologica (Max 5 punti)*: il Concorrente dovrà dettagliare le procedure informatiche e tecnologiche innovative in grado di agevolare e rendere più funzionale il servizio offerto;

C) *alla capacità di porsi quale partner finanziario per gli eventi culturali, sportivi e ricreativi organizzati da ciascun Ente (Max 3 punti)*: il Concorrente dovrà dettagliare gli strumenti di finanziamento proposti per sostenere gli eventi culturali, sportivi e ricreativi organizzati dall'Ente, indicando eventuali sponsorizzazioni oppure altre forme di sostegno alle attività realizzate dall'Ente in campo culturale, sportivo e ricreativo.

A ciascuno degli elementi qualitativi (contrassegnati da "A", "B" e "C"), verrà assegnato un punteggio variabile da zero ad uno da parte di ciascun membro della commissione giudicatrice, come segue:

Giudizi	Punteggio
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6

Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

Per ogni criterio di valutazione verrà fatta la media dei giudizi/punteggi attribuiti da ciascun commissario.

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei risultati per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, come di seguito indicato:

CRITERIO A – Punteggio massimo: 7

$$A(i) = 7 * a(i) / a(\max)$$

dove:

A(i) = risultato attribuito all'i-esimo concorrente per il sub criterio A, con utilizzo di quattro decimali, l'ultimo dei quali arrotondato matematicamente;

a(i) = punteggio (media) attribuito dalla commissione per la valutazione del sub criterio A dell'i-esimo concorrente;

a(max) = punteggio (media) massimo fra quelli attribuiti dalla commissione (media) per la valutazione del sub criterio A.

CRITERIO B – Punteggio massimo: 5

$$B(i) = 5 * b(i) / b(\max)$$

dove:

B(i) = risultato attribuito all'i-esimo concorrente per il sub criterio B, con utilizzo di quattro decimali, l'ultimo dei quali arrotondato matematicamente;

b(i) = punteggio (media) attribuito dalla commissione per la valutazione del sub criterio B dell'i-esimo concorrente;

b(max) = punteggio (media) massimo fra quelli attribuiti dalla commissione (media) per la valutazione del sub criterio B.

CRITERIO C – Punteggio massimo: 3

$$C(i) = 3 * c(i) / c(\max)$$

dove:

C(i) = risultato attribuito all'i-esimo concorrente per il sub criterio C, con utilizzo di quattro decimali, l'ultimo dei quali arrotondato matematicamente;

c(i) = punteggio (media) attribuito dalla commissione per la valutazione del sub criterio C dell'i-esimo concorrente;

c(max) = punteggio (media) massimo fra quelli attribuiti dalla commissione (media) per la valutazione del sub criterio C.

Con l'applicazione delle formule sopra indicate i punteggi attribuiti dalla commissione vengono riparametrati.

2) Tasso passivo di interesse applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria – max 10 punti
(*Spread incrementale rispetto al parametro di riferimento*)

Per parametro di riferimento si intende la media del tasso Euribor 3 mesi (actual/365, unadjusted basis). Si precisa che la liquidazione degli interessi avviene franco commissioni. L'offerta deve essere formulata indicando lo spread espresso in punti base (p.b.), sul parametro di riferimento. Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale. Per riportare tutte le offerte a valori positivi, ai valori proposti è sommato -400. Il risultato viene cambiato di segno.

Eventuali offerte superiori al limite massimo di 400 p.b. costituiscono elemento di esclusione. Spread offerto pari a +400 p.b. è assegnato punteggio pari a 0, per spread inferiori si applica la seguente formula:

$$([\text{spread banca X}/[\text{spread migliore}]) * 10, \text{dove:}$$

$[\text{spread banca X}] = (\text{spread su parametro di riferimento, offerto dalla banca oggetto di valutazione} - 400) * (-1)$

$[\text{spread migliore}] = (\text{spread minore su parametro di riferimento offerto} - 400) * (-1)$

Eventuali offerte superiori al limite massimo di 400 p.b. costituiscono elemento di esclusione.

3) Tasso attivo di interesse applicato sulle giacenze di cassa – max 3 punti
(*Spread incrementale rispetto al parametro di riferimento*)

Per parametro di riferimento si intende la media del tasso Euribor 3 mesi (actual/365, unadjusted basis) vigente tempo per tempo. L'offerta deve essere formulata indicando lo spread in aumento, espresso in punti base (p.b.) rispetto al parametro di riferimento. Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale.

Il tasso creditore finale non potrà mai essere inferiore allo zero.

La valutazione si effettua nel seguente modo:

Spread offerto inferiore a +3 p.b. viene assegnato un punteggio pari a 0, per spread superiori o uguali si applica la seguente formula.

$$([\text{spread banca X}] / [\text{spread migliore}]) * 3, \text{dove}$$

$[\text{spread banca X}] = \text{spread massimo offerto su parametro di riferimento.}$

4) Spese di installazione, gestione e manutenzione POS - max 15 punti
(*Canone annuo omnicomprendivo*)

Elementi di valutazione		Importo massimo	Punteggio Massimo
1	Spese di installazione, gestione e manutenzione n. 1 POS (postazione fissa)	€ 200,00 (cadauno)	8
2	Spese di installazione, gestione e manutenzione n. 1 POS (postazione mobile)	€ 200,00 (cadauno)	7
	TOTALE		15

L'attribuzione del punteggio avverrà con criterio inversamente proporzionale sulla base della seguente formula:

Punteggio massimo X Spesa minima offerta

Spesa singola offerta

Alle offerte pari o superiori all'importo massimo verrà attribuito un punteggio pari a 0.
Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta migliore (spesa minima offerta) o alla singola offerta comunque inferiore alla Spesa massima, nel caso pervenga una sola offerta.

5) Commissioni applicate su operazioni diverse – max punti 27

a) Commissione annua onnicomprensiva espressa in punti percentuali – Max punti 20

Elementi di valutazione		Commissione massima ammissibile	Punteggio Massimo attribuibile
1	Commissioni su transato POS (postazioni fisse) circuito bancomat	<1,00 %	4
2	Commissioni su transato POS (postazioni fisse) carte di credito	<2,00 %	4
3	Commissioni su transato POS (postazioni mobili) circuito bancomat	<1,00 %	4
4	Commissioni su transato POS (postazioni mobili) carte di credito	<2,00 %	4
5	Commissioni applicate per il rilascio di garanzie fideiussorie	<1,20 %	4
TOTALE			20

b) Commissione annua onnicomprensiva espressa in termini di costo – Max punti 7

Elementi di valutazione		Commissione massima ammissibile	Punteggio Massimo attribuibile
1	Incassi - Commissioni su SSD emessi	<€ 1,00	2
2	Incassi - Commissioni su SSD insoluti	<€ 1,00	2
3	Incassi - Commissioni su MAV	<€ 1,50	1
4	Incassi - Commissioni su MAV insoluti	<€ 1,50	1
5	Pagamenti - Commissioni su SDD domiciliati presso altre Banche, (comprensivo eventuale insoluto)	<€ 1,00	1
TOTALE			7

In riferimento ai punti a) e b), l'attribuzione del punteggio avverrà con criterio inversamente proporzionale sulla base della seguente formula:

Punteggio Massimo X Commissione minima offerta

Commissione singola offerta

Alle offerte pari o superiori all'importo massimo verrà attribuito un punteggio pari a 0.

Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta migliore (commissione minima offerta) o alla singola offerta comunque inferiore alla commissione massima, nel caso pervenga una sola offerta.

18.2 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

B) OFFERTA ECONOMICA – max 30 punti

6) Compenso annuo onnicomprensivo per il servizio di tesoreria – max 30 punti

Viene valutato il ribasso offerto sull'importo a base d'asta, che, applicato all'importo annuale, determina il compenso da corrispondere annualmente al Tesoriere, che verrà moltiplicato per gli anni di durata del contratto.

La valutazione si effettua applicando la seguente Formula non lineare,

$$30*(RO/RM)^{0,3}$$

dove:

30: punteggio massimo assegnato al criterio in esame;

RO: ribasso % del concorrente da valutare;

Rmax: ribasso % massimo tra quelli presentati;

0.3: coefficiente elevato a potenza.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 16 novembre 2020 alle ore 9,00** presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, in Corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati su SATER, nella sezione dedicata alla presente procedura, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno rese note ai concorrenti tramite avvisi presenti su SATER, almeno 2 giorni naturali e consecutivi prima della data fissata.

Si precisa che le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>; pertanto le sedute potranno essere seguite dalle imprese, esclusivamente tramite piattaforma telematica, al fine di garantire le norme riguardanti il distanziamento sociale tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso.

Il Responsabile della procedura di gara, nella prima seduta pubblica, verificherà la ricezione delle offerte collocate su SATER; successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) trasmettere l'elenco dei partecipanti ammessi ed esclusi dalla procedura di gara al Dirigente competente, il quale adotterà il relativo atto. Il predetto provvedimento sarà inviato ai partecipanti, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP dell'Amministrazione committente nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul proprio sito istituzionale, al seguente indirizzo: <http://www.provincia.re.it>, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile della procedura di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel capitolato e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo [18.2](#).

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al par. [23](#).

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile della Procedura di Gara, che procederà secondo quanto indicato al successivo par. [22](#).

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile della procedura di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- presentazione di offerte alla pari rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, purchè il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP dell'Amministrazione committente, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il suddetto RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice il RUP dell'Amministrazione committente, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP dell'Amministrazione committente, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di

aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, può richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati, di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula deve aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purchè comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Nelle more di stipula del contratto, l'Amministrazione committente si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DL n. 76/2020, convertito nella L. 120/2020, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del Codice.

Il contratto sarà stipulato dall'Amministrazione committente in forma pubblica amministrativa, in formato elettronico e firma digitale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice l'Amministrazione committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Amministrazione committente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.400,00. L'Amministrazione committente comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Data la natura del servizio non si applica la clausola sociale.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara; vedasi allegato (Allegato_Privacy).

In caso di difformità tra il presente Disciplinare e gli altri documenti di gara prevale il presente Disciplinare.

Reggio Emilia, lì 14 ottobre 2020

Prot. 24122/45/2020

Allegato:

Allegato_Privacy

Il Dirigente della Stazione Unica Appaltante

(Dott. Alfredo Luigi Tirabassi)